



**PROCEDURA  
SEGNALAZIONE DEL MINORE  
A RISCHIO**

PS  
Rev. 00  
Data di applicazione  
Pag. 1/49

**SOMMARIO**

<b>1. OGGETTO E SCOPO</b>	<b>PAG 40</b>
<b>2. CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	<b>PAG 40</b>
<b>3. RESPONSABILITA'</b>	<b>PAG 41</b>
<b>4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	<b>PAG 41</b>
<b>5. DEFINIZIONI</b>	<b>PAG 43</b>
<b>6. CONTENUTO</b>	<b>PAG 44</b>
6.1 L'invio ai Servizi	pag 44
6.1.1 La titolarità dell'invio ai Servizi	pag 45
6.1.2 La modalità dell'invio ai Servizi	pag 45
6.2 La segnalazione	pag 45
6.2.1 L'oggetto della segnalazione	pag 46
6.2.2 La titolarità della segnalazione	pag 46
6.2.3 Le Autorità competenti	pag 45
6.2.4 La forma della segnalazione	pag 46
6.3 La denuncia	pag 47
6.3.1 L'oggetto della denuncia	pag 48
6.3.2 La titolarità della denuncia	pag 48
6.3.3 Le Autorità competenti	pag 48
6.3.4 La forma della denuncia	pag 48
<b>7. ALLEGATI E MODULI UTILIZZABILI</b>	<b>PAG 49</b>
<b>8. INDICATORI</b>	<b>PAG 49</b>

STATO	DATA	FIRMA
Data di applicazione		

## **1. OGGETTO E SCOPO**

La seguente procedura riguarda le attività svolte nel Servizio C.I.C. in presenza di minori che si trovano in situazione di pregiudizio, in particolare nei casi in cui gli stessi siano oggetto di abbandono, abuso o maltrattamento.

Tale procedura viene individuata per definire modalità di collaborazione ed intervento congiunto tra il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche (STDP) e gli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado, che insistono sul territorio di competenza dell'ASUR - Zona n. 7 e dove risulta essere regolarmente costituito uno sportello C.I.C.

**Il servizio C.I.C., in ottemperanza alle indicazioni nazionali contenute nel T.U. 309/90 in materia di tossicodipendenza e di prevenzione del disagio e promozione del benessere degli adolescenti, prevede**

**l'attivazione di uno sportello di ascolto e di interventi di prevenzione primaria - descritti, come progetto unitario, nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.) di ciascuna scuola - rivolti agli studenti, ai genitori degli stessi e a tutto il personale scolastico.**

Negli ultimi anni il numero di casi relativi a condizioni di pericolo o pregiudizio del minore

rilevato dagli operatori del servizio C.I.C. ha registrato un incremento considerevole. La scuola, per la quotidianità di contatto con gli allievi, si conferma, dunque, un fondamentale contesto di osservazione e vigilanza, in grado di cogliere, in prima istanza, i segnali di disagio e le richieste di aiuto da parte del minore. Pertanto, risulta sempre più rilevante, nel rapporto servizi-scuola, stabilire delle buone prassi di intervento e passaggio dell'informazione che facilitino l'esercizio dei rispettivi ruoli nel comune impegno di prevenzione e tutela del disagio in età evolutiva.

La procedura intende perseguire, nell'interesse del minore, i seguenti obiettivi specifici:

- a) Agire con interventi rapidi volti a proteggere il minore ed aiutare la famiglia ad affrontare la crisi;
- b) Attivare azioni volte a ripristinare relazioni sane e funzionali nei contesti di vita quotidiana;
- c) Garantire ad ogni figura professionale la capacità di interagire adeguatamente, in termini di competenze e responsabilità, con i colleghi appartenenti ad altri ambiti istituzionali.

## **2. CAMPO DI APPLICAZIONE**

La procedura viene applicata nelle singole sedi degli Istituti Superiori in cui è attivo uno sportello C.I.C. e presso la sede del Servizio C.I.C. situato nell'Ambulatorio Consultoriale Centro del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche (STDP).

### **3. RESPONSABILITA'**

La responsabilità dell'invio ai Servizi spetta all'operatore C.I.C., mentre la responsabilità della segnalazione o della denuncia compete in prima persona all'operatore STDP o della scuola che viene a conoscenza della situazione di pregiudizio, il quale firma l'atto da inviare alle istituzioni competenti. La segnalazione o la denuncia può essere effettuata, comunque, a doppia firma dall'operatore C.I.C. e dall'insegnante. Per gli operatori del Servizio Territoriale delle Dipendenze Patologiche ASUR – Zona Territoriale n.7 in entrambi i casi tale atto deve essere corredato dalla firma di ratifica del Responsabile dell' STDP.

Per quanto riguarda la responsabilità della procedura di tipo prettamente amministrativo, (attribuzione del protocollo, invio effettivo del documento ai Servizi o alle Procure del T.M. o del Tribunale Ordinario, ecc), questa viene assegnata rispettivamente al Coordinatore A.T.I. del servizio C.I.C. e al Dirigente scolastico.

### **4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

Accordo di Programma per la definizione di modalità di collaborazione e di collaborazione Scuola-Servizi – Istituzioni scolastiche dei Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera – Consorzio Intercomunale di Servizi- Servizi di Psicologia dell'Età Evolutiva e Neuropsichiatria Infantile del Distretto Orbassano ASL TO3

Procedure del Servizio C.I.C. Dipartimento .Dipendenze Patologiche (STDP)

Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante: Testo Unico 309/90 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"

Linea Guida per la presa in carico dei minori vittima di violenza, Regione Lombardia

Le "linee guida" della Regione Piemonte per l'intervento nei casi di abuso sessuale e maltrattamento ai danni del minore, in Minori e Giustizia n. 2/2001

Linee guida regionali in materia di maltrattamento ed abuso in danno dei minori – Regione Abruzzo

Procura della Repubblica e Tribunale per i Minorenni di Ancona (a cura di), Tutela Giudiziaria dei minori, aprile 2008

Rapporto Mondiale su Violenza e Salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (2002)

Documenti del sistema di gestione COO.S.S. Marche: Procedura gestionale – Erogazione del Servizio

Documenti del sistema di gestione Dipartimento Dipendenze Patologiche (STDP) – ASUR Zona Territoriale n.7: Procedura Servizio Centri di informazione e consulenza

Erogazione del Servizio

Documenti del sistema di gestione Dipartimento Dipendenze Patologiche (STDP) – ASUR Zona Territoriale n.7: Procedura Servizio Centri di informazione e consulenza

## 5. DEFINIZIONI

**Abuso e maltrattamento sull'infanzia:** è rappresentato da tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente, nonché sfruttamento sessuale di altro genere, che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere  
**(Definizione OMS - Rapporto 2002 "Violenza e salute")**

**ATI:** Associazione Temporanea di Impresa tra COO.S.S. Marche, H-Muta e Ass.Coop a cui è affidata la gestione in appalto del Servizio C.I.C. del DDP ASUR – Zona Territoriale n. 7

**C.I.C.:** Centro di Informazione e Consulenza del Dipartimento Dipendenze Patologiche, ex art.106 D.P.R. 309/90, interviene con compiti di orientamento e coordinamento attraverso la lettura dei bisogni dei giovani studenti. Il C.I.C. è un servizio A.T.I. (Associazione Temporanea d'Impresa Coo.S.S. Marche, H Muta, Ass.Coop) in regime di convenzione con il DDP (DGR 747/04 "Linee guida regionali di riordino del sistema dei servizi regionali per le dipendenze patologiche")

**DDP:** Dipartimento delle Dipendenze Patologiche istituito con DGR 747/04 "Linee guida regionali di riordino del sistema dei servizi regionali per le dipendenze patologiche"

**Pericolo:** è una situazione sfavorevole che non coarta completamente la personalità del minore, anche perché egli ha (o può accedere a) risorse sufficienti per uno sviluppo personale adeguato ed indipendente

**Pregiudizio:** Si definisce "situazione di pregiudizio" una qualunque situazione in cui un minore viva uno stato di sofferenza, disagio o carenza legato al contesto familiare in cui vive o al contesto extrafamiliare in cui è inserito, e che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo

**P.O.F.:** Piano dell'Offerta Formativa della scuola, cioè un documento di impegni tra la scuola e il territorio incentrato sul rapporto tra scuola-studenti e famiglia. Il POF è approvato dal Consiglio di istituto ed elaborato dal Collegio dei Docenti su indicazioni preliminari del Consiglio stesso ed ha durata annuale.

**Reati procedibili d'ufficio:** si intendono tutte quelle ipotesi criminose per le quali lo Stato è tenuto a perseguire il responsabile a prescindere dalla volontà dei privati titolari dei diritti che sono stati violati (vedi elenco pag.7).

**STDP:** Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche

## **6. CONTENUTO**

I segnali di malessere del minore, che possono indicare la sussistenza di pericolo, pregiudizio e di vittimizzazione, possono emergere in tutti i contesti di vita quotidiana, ed in particolar modo a scuola, dove passa la quasi totalità della popolazione adolescenziale e dove è più facile esercitare una funzione di sostegno dell'identità personale e di potenziamento delle competenze del minore stesso. Occorre pertanto consentire che tali segnali siano rilevati tempestivamente e con sufficiente specificità. Attraverso un adeguato ascolto ed analisi di questi sintomi di disagio è possibile effettuare, sia da parte degli operatori C.I.C. che del corpo docente, una prima ricognizione in cui sono necessari approfondimenti mirati alla corretta significazione dei segnali stessi. Nell'attuare tali approfondimenti si dovrà, ove possibile, valorizzare una relazione collaborativa con i genitori, pur nella necessaria attenzione finalizzata a non esporre il minore a pericolose pressioni in ambito familiare.

Pertanto la presente procedura tesa a promuovere il benessere del minore si articola in tre percorsi di tutela distinti, per i quali sono state individuate modalità operative diverse:

**1.** l'invio ai Servizi Territoriali competenti: quando nell'accertamento del disagio, a fronte di condotte pregiudizievoli dei genitori o devianti da parte del minore si ipotizza la possibile attivazione di risorse compensative personali e familiari nel riconoscimento dei problemi che hanno provocato il malessere, attraverso la mediazione di un servizio specialistico pubblico o privato accreditato;

**2.** la segnalazione alle autorità competenti: ove a fronte di un invio ai Servizi Territoriali competenti o ad un soggetto privato accreditato, il medesimo invio non viene accolto dal minore e dalla sua famiglia o l'avvio della fase di valutazione da parte dei Servizi non risulta praticabile;

**3.** la denuncia alle autorità competenti, quando i fatti accaduti al minore concretizzino una fattispecie di reato.

### **6.1 L'invio ai Servizi**

Gli operatori C.I.C., nell'ambito della loro funzione istituzionale, hanno come compito quello di rilevare l'emergere di comportamenti di disagio e sofferenza, vissuti dal minore e di intentare, nei suoi confronti, un percorso di approfondimento che trae spunto da osservazioni compiute anche dagli insegnanti e dai familiari, preoccupati dalla condizione in cui versa il minore. L'accuratezza e la tempestività degli elementi raccolti in questa fase determinano in modo significativo la possibile attivazione di un precoce intervento di tutela e protezione. Infatti attraverso tale rilevazione del disagio, l'operatore che viene in contatto

con il minore, raccoglie i segnali provenienti da quest'ultimo e dal suo contesto familiare ed ambientale, valuta se siano riconducibili ad un'ipotesi di tutela di natura giudiziaria, e una volta esclusa tale possibilità, sulla base delle risorse disponibili, ipotizza un percorso di aiuto. Questo percorso di aiuto culmina nell'invio ai Servizi socio-sanitari pubblici o privati presenti sul territorio.

#### **6.1.1. La titolarità dell'invio ai servizi**

La titolarità dell'invio spetta agli operatori del C.I.C. che ricevono la domanda di aiuto

da parte del minore, della famiglia o degli insegnanti.

### **6.1.2. La modalità dell'invio ai servizi**

Prima di procedere all'invio, è fondamentale osservare e promuovere le capacità protettive, del minore e del suo ambiente familiare e comunitario in cui lo stesso vive. Pertanto le modalità di intervento prevedono:

- una serie di colloqui preliminari, effettuati presso i locali della scuola, con il minore (max n.4) tesi ad accertare la possibilità di coinvolgere la famiglia nel riconoscimento degli eventuali elementi che hanno provocato il disagio, oltre che verificare l'esistenza di progetti di aiuto già in essere (Allegato n.1 Scheda di Orientamento all'invio);
- l'invio del caso ai Servizi Territoriali di riferimento od a soggetti privati accreditati, qualora non si ravvisino elementi sufficienti a determinare un superamento delle condizioni di disagio iniziali senza l'opera di mediazione di tali Servizi. In questa fase risulta importante l'attività di verifica condotta dagli operatori in merito all'effettiva attivazione, da parte dei Servizi destinatari dell'invio, di un percorso di aiuto nei confronti del minore. A tale scopo è stato individuato un modulo (Allegato n.2 Modulo di invio ai servizi di competenza e relativo Modulo STDP di ratifica dell'Invio), che viene consegnato al minore o alla sua famiglia, nel momento in cui si decide di effettuare l'invio, con cui gli stessi si recano al Servizio competente. Il modulo è strutturato in due parti: la prima, a firma dell'operatore C.I.C., indica la data ed il servizio presso il quale è stato indirizzato il minore (a seguito di pregressi contatti tra gli operatori), la seconda, a firma dell'operatore del Servizio destinatario, deve essere restituita all'inviante, dal minore stesso indicativamente entro 30 gg dalla data della sua consegna.

La scheda ha come obiettivo quello di comprovare che il minore o la sua famiglia si sia effettivamente messo in contatto con il Servizio individuato e che nei confronti del minore lo stesso Servizio abbia intrapreso almeno una attività di valutazione.

## **6.2 La segnalazione**

E' l'atto attraverso il quale si rende pubblica la preoccupazione per le condizioni di un minore connessa o meno alle relazioni familiari e si chiede all'organo giudiziario di attivare idonee misure di protezione e di predisporre una valutazione approfondita della situazione. La segnalazione è un atto di responsabilità individuale, non è la formulazione di un giudizio, ma è l'apertura di una collaborazione tra le istituzioni deputate alla tutela del minore. La segnalazione si rende necessaria nel caso in cui il minore e la sua famiglia non accolgano la proposta di invio ai Servizi, oppure nel caso in cui i Servizi di competenza non ravvisino la necessità di valutare la presa in carico del minore in questione, o semplicemente l'operatore C.I.C. non abbia riscontro dell'avvenuto invio.

### **6.2.1 L'oggetto della segnalazione**

La segnalazione non presuppone necessariamente una conoscenza esaustiva della situazione, ma deve riferire gli elementi che sono stati individuati e che

fanno fondamentalmente ritenere che sussistano le condizioni di pregiudizio per il minore, anche determinate da comportamenti degli adulti che svolgono nei suoi confronti azioni educative.

Le condizioni che determinano la necessità di segnalare il minore alle Autorità competenti, e che comunque non si concretizzano in ipotesi di reato (vedi paragrafo 6.3), sono:

- a) l'abbandono o l'incuria cioè la mancanza di protezione del minore o la mancanza di condizioni che garantiscano allo stesso crescita, evoluzione e sviluppo;
- b) la discuria ossia la distorsione della prestazione di cura che viene effettuata in modo non adeguato rispetto al momento evolutivo del minore;
- c) la ipercura ovvero tutti i casi in cui i genitori offrono cure eccessive al loro figlio;
- d) la deprivazione materiale ed affettiva dovuta ad incapacità o impossibilità materiale di gestione dei figli da parte dei genitori;
- e) comportamenti irregolari da parte dei minori anche non ricollegabili a evidenti o gravi carenze genitoriali.

In sintesi le cause ragionevoli di segnalazione possono essere individuate in tutte quelle circostanziate notizie di stili di relazione e di comportamento tra genitori e figli minori, anche nell'ambito familiare allargato, nonché dei minori nel contesto extrafamiliare in cui sono inseriti, caratterizzati da non episodiche manifestazioni capaci di ingenerare una conseguenza evidente che incida sullo sviluppo della personalità del minore sul piano fisico e psicologico.

#### **6.2.2 La titolarità della segnalazione**

La segnalazione è un atto di responsabilità individuale pertanto tutti coloro che entrano a conoscenza di elementi, che hanno rilevato da un punto di vista tecnico-professionale, a riguardo del pregiudizio in cui si troverebbe il minore sono tenuti a darne notizia alle autorità competenti. Anche in questo caso la titolarità dell'azione spetta a chi per primo viene a conoscenza della situazione pregiudizievole in capo al minore, sia esso operatore C.I.C. che operatore scolastico, ferma restando la possibilità di procedere con una segnalazione congiunta, che deve rispettare il principio della tempestività.

#### **6.2.3 Le Autorità competenti**

La segnalazione va inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche delle Marche e per conoscenza al Tribunale per i Minorenni .

#### **6.2.4 La forma della segnalazione**

La segnalazione va effettuata per iscritto deve fornire informazioni analitiche e riferire gli elementi che sono stati individuati sulla condizione di pregiudizio in atto, distinguendo tra fatti e notizie raccolti direttamente o tramite terzi.

(Allegato n. 3: Modulo di segnalazione)

### **6.3 La denuncia**

La denuncia ha la funzione di attivare un provvedimento giudiziario finalizzato a stabilire la sussistenza di un reato accertandone le responsabilità individuali. Gli operatori dei servizi sanitari, assistenziali ed educativi, in quanto pubblici ufficiali,

nonché incaricati di un pubblico servizio (ex art. 331 c.p.p), sono tenuti a fare denuncia qualora entrino a conoscenza di fatti costituenti reato, perseguibili d'ufficio, ai danni del minore. Non fanno eccezione i professionisti che a vario titolo operano nel servizio C.I.C.. La mancata denuncia costituisce, infatti, omissione di atti di ufficio (ex art. 328 c.p.).

I reati procedibili d'ufficio sono (artt.600, 600bis, 609, 571, 572, 582, 585 e 731 c.p.):

a) gli atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 10 da chiunque commessi

b) la violenza sessuale quando ad essere costretta a compiere o a subire atti sessuali ( con violenza o minaccia o abuso di autorità, o abusando della sua condizione di inferiorità psichica o fisica) sia una persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 14

c) la corruzione di minore che consiste nel commettere degli atti sessuali in presenza di persona minore degli anni 14, al fine di farla assistere

d) gli atti sessuali con persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni 16 se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia

e) la violenza sessuale commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni.

f) la violenza sessuale di gruppo che consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale

g) i maltrattamenti in famiglia tra i quali si deve fare rientrare l'abuso a sfondo sessuale, quanto meno nei casi, purtroppo ricorrenti, di condotte continuative e non isolate da parte dell'adulto (che ben rientrano nel concetto di asservimento per soddisfare gli istinti dell'adulto, a cui fa riferimento la norma)

h) abuso dei mezzi di correzione consistente nell'infliggere al minore, in modo non occasionale, punizioni immotivate o che si pongono al di là dei poteri educativi riconosciuti ai genitori

i) evasione scolastica

l) lesioni personali aggravate

m) prostituzione e pornografia minorile (L. n.269 del 03.08.2008)

### **6.3.1 L'oggetto della denuncia**

L'operatore che fa la denuncia non riferisce la certezza in ordine alla commissione del reato in danno al minore ma solo l'esistenza di un sospetto sufficientemente fondato in ordine ai fatti, che qualora accertati, costituiscano un reato. Nel caso di un sospetto di reato l'operatore C.I.C. o l'insegnante non deve raccogliere elementi di prova per avere la certezza che il reato sia stato effettivamente commesso. Così facendo si corre il rischio di mettere in allarme i supposti autori del reato e di inquinare la raccolta degli elementi di prova che compete alla Magistratura. La notizia di reato può essere anche "de relato", vale a dire quando una persona riferisce all'incaricato di pubblico servizio non quanto visto e subito, ma quanto appreso da altra persona. In tali casi, il fatto di invitare la fonte diretta a presentare denuncia non esime dall'obbligo di denuncia.

### **6.3.2 La titolarità della denuncia**



La titolarità della denuncia è autonoma, tutti coloro che hanno notizia del reato hanno il dovere di denunciare tempestivamente l'accaduto alle autorità competenti: ossia la titolarità spetta a chi per primo viene a conoscenza di una situazione gravemente pregiudizievole in capo al minore, sia esso operatore C.I.C. che operatore scolastico, ferma restando la possibilità di procedere con una denuncia congiunta, che deve comunque sempre rispettare il principio della tempestività.

### **6.3.3 Le Autorità competenti**

La denuncia va inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e per conoscenza allo stesso Tribunale per i Minorenni, nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario se il presunto autore del reato in danno di minori è un maggiorenne.

### **6.3.4 La forma della denuncia**

La denuncia va effettuata per iscritto, deve essere analitica e descrivere la situazione in modo generico per non connotare troppo specificatamente il reato, riportando pedissequamente le parole riferite dal minore, o da chi per lui, e sinteticamente le modalità con le quali lo stesso riferisce sull'accaduto (se piange, se non vuole parlare in presenza dei genitori, ecc), indicando il presunto autore del reato solo se è il minore che lo connota espressamente (Allegato n. 4: Modulo per la denuncia).

## **7. ALLEGATI E MODULI UTILIZZABILI**

Allegato n.1 - Scheda di Orientamento all'invio

Allegato n.2 - Modulo di invio ai Servizi e modulo STDP di ratifica dell'Invio

Allegato n.3 - Modulo per segnalazione

Allegato n.4 - Modulo per denuncia

## **8. INDICATORI**

N° schede di Orientamento all'invio / N° casi osservati

N° invii ai Servizi /N° casi

osservati N° segnalazioni/ N°

casi osservati N° denunce/ N°

casi osservati